



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

Servizi di progettazione
e direzione dei lavori

Piazza Mario Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.613
Fax 0971.417.444
maria.mecca@provinciapotenza.it

AFFIDAMENTO DIRETTO INFERIORE A € 139.000

INDAGINE DI MERCATO

(ex art. 1 comma 2 lett. a) D.L. n. 76/2020)

AVVISO “C”

- Servizi di ingegneria e architettura fino a € 70.000,00 -

In esecuzione della determinazione dirigenziale a contrattare dell'Ufficio Edilizia e Patrimonio n. 02402 del 16/11/2021, il responsabile P.O.

RENDE NOTO

Che si intende procedere all'affidamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 1, co. 2, lett. a), del D.L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020, come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito nella L. n. 108/2021, di incarichi professionali per l'espletamento delle attività di progettazione definitiva-esecutiva di interventi di adeguamento/miglioramento sismico, compresa la relazione geologica, di edifici pubblici scolastici ai sensi delle norme vigenti, da eseguirsi con metodi di modellazione e gestione informativa (BIM) e con l'uso di materiali e tecniche a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del MATTM del 11.10.17 (CAM).

Le scuole oggetto di incarico sono riportate nella sottostante tabella:

<i>Istituti interessati</i>	<i>Importo presunto dell'incarico</i>
Liceo Scientifico di Laurenzana	€ 66.366,18
IPIAS di Pescopagano	€ 65.468,44
Liceo Classico di Viggiano	€ 53.102,64
IPIA “G. Parisi” - Palestra - Moliterno	€ 48.818,34

L'importo a base di gara per singolo incarico rappresenta il valore complessivo massimo del corrispettivo stimato per l'espletamento di tutte le attività previste per il servizio richiesto.

Non sarà pertanto riconosciuta alcuna maggiorazione dello stesso né abbuono in caso di aumento di costi derivante da qualsivoglia ragione.

Gli operatori economici cui affidare il servizio verranno individuati tra quelli che avranno partecipato al presente avviso.

DURATA DELL'APPALTO

La durata del servizio posto a base di gara è di **70** giorni complessivi, decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni da parte del RUP.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE

Assenza delle cause ostative alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi);

Gli operatori economici interessati al servizio devono possedere i seguenti requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa, previsti dalla vigente normativa ed ulteriormente dettagliati nelle Linee Guida ANAC N.1 di attuazione del Codice, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”, nel D.M. Infrastrutture e Trasporti 2 Dicembre 2016 n. 263, recante la definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ai sensi dell'art. 24 comma 2 e 5 del



Codice, nonché nel Decreto Legge 189 del 17 ottobre 2016 contenente disposizioni specifiche per “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”.

In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Inoltre, come previsto dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni (NTC) 2018, qualora dovessero rendersi necessarie prove di tipo distruttivo di caratterizzazione meccanica dei materiali, il prelievo dei campioni e l'esecuzione delle stesse, nonché i ripristini strutturali e delle finiture e le prove di laboratorio su terre e rocce devono essere effettuate a cura di un laboratorio dotato delle qualificazioni di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001. Tale previsione si applica soltanto alle prove distruttive i cui esiti sono soggetti a certificazione ai sensi dello stesso art. 59 e non alle prove non distruttive comunque necessarie alla caratterizzazione meccanica dei materiali, così come acclarato dalla Circolare n. 7 del 21.01.2019 del C.S.LL.PP “Istruzioni per l'applicazione dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018”, pubblicata sulla GU Serie Generale n.35 del 11-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 5.

Tali prestazioni possono anche essere eseguite dal concorrente stesso, qualora il laboratorio qualificato e/ o autorizzato ai sensi dell'art.59 del D.P.R. 380/2001 sia inserito nella propria struttura operativa, sia in maniera stabile che attraverso la partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo, ovvero le prestazioni possono essere subappaltate ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 31, comma 8, e 105 del Codice,

Resta inteso che, con riguardo a tali prestazioni, è ammessa la partecipazione anche dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. a) del Codice e in tal caso è richiesta l'iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori di cui all'art. 30 del D.L. 189/2016.

Sono inoltre ammessi i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett.a) del Codice per l'espletamento delle attività di indagine geologica nonché delle attività di indagine in generale previste dall'art. 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, laddove l'operatore economico intenda inserire nella struttura operativa in maniera stabile i soggetti esecutori di dette prestazioni e limitatamente alla sola esecuzione delle stesse.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

L'iscrizione all'Elenco Speciale di cui all'art. 34 del D.L. 186/2016 è richiesta per ciascun soggetto di cui all'art. 46 del Codice partecipante in forma singola ovvero componente in forma associata.

È vietato ai concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.



È vietato al concorrente che partecipa in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili di cui alle precedenti lett. f) e g) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può



partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

A) requisiti di idoneità professionale:

Si deve inoltre possedere:

1. indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, iscrizione nell'Albo dell'Ordine professionale per i progettisti che svolgono l'incarico e (eventuale se previste tali prestazioni nell'oggetto del servizio) abilitazione per l'espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (e smi);
2. se trattasi di società di professionisti, società di ingegneria, consorzi stabili, iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), per le attività oggetto della presente gara;
3. relativamente ai soli soggetti ammessi ex art. 45 del Codice e deputati all'esecuzione delle prove di laboratorio, delle indagini geologiche, geotecniche e comunque rientranti nelle attività di cui all'art. 31 comma 8 del Codice-iscrizione all'Anagrafe Antimafia degli Esecutori ex art. 30 del D.L. 189/2016;
4. relativamente ai soggetti deputati all'esecuzione prove di laboratorio su terre e rocce e indagini di tipo distruttivo sui materiali-requisiti di cui all'art. 59 del D.P.R. 380/2001;
5. se trattasi di società cooperativa, certificato di iscrizione nell'Albo nazionale delle società cooperative, presso il Ministero delle Attività Produttive, ora dello Sviluppo Economico, o equipollente se trattasi di un concorrente appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia;
6. le società di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 2 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
7. le società di ingegneria devono possedere i requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263;
8. i raggruppamenti temporanei di professionisti devono possedere i requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263
9. I consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e dei GEIE devono possedere i requisiti di cui all'art. 5 del D.M. 2 dicembre 2016, n. 263.

Requisiti del Gruppo di lavoro:

Ai fini dell'espletamento dell'incarico è richiesta una "Struttura Operativa Minima" composta dalle seguenti professionalità:

- n.1 Responsabile dell'attività di progettazione edile ed architettonica e del processo BIM;
- n.1 Responsabile dell'attività di progettazione strutturale;
- n. 1 Responsabile della progettazione impianti e antincendio;
- n. 1 Geologo, responsabile delle attività di indagine e prove geologiche, nonché della relazione geologica;
- n. 1 Responsabile della diagnosi e certificazione energetica;
- n.1 Professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione con i requisiti di cui all'art. 98 del D.Lgs. 81/2008.

N.B. La denominazione e partita IVA di tutti i professionisti e le modalità di ripartizione delle attività di progettazione, nel caso si partecipi in RTP, dovranno obbligatoriamente essere indicate dalla capogruppo nello spazio delle note.

E' possibile che diverse figure del gruppo di lavoro coincidano nel medesimo professionista, purché lo stesso sia in possesso delle necessarie qualifiche, abilitazioni e certificazioni, così come è possibile indicare per la stessa prestazione più di un soggetto. Nel raggruppamento deve essere presente un giovane professionista.



Stante il divieto di subappalto della relazione geologica sancito dall'art. 31 comma 8 del Codice, deve essere garantita la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura tecnica, in una delle seguenti forme:

- componente di un RT;
- associato di un'associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;
- dipendente oppure consulente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del soggetto offerente una quota superiore al 50% del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dal DM 2 dicembre 2016 n. 263.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente dovrà indicare il nominativo, la qualifica professionale, i requisiti richiesti e gli estremi di iscrizione all'Albo/elenco richiesto o della certificazione necessaria per il professionista incaricato.

Deve essere precisata la natura del rapporto professionale intercorrente fra l'operatore economico partecipante alla gara e i professionisti che potranno essere presenti sia come componenti di una eventuale associazione temporanea di professionisti, sia in qualità di soggetti in organico alla struttura dell'operatore economico concorrente, con status di dipendente o di collaboratore della medesima.

Avuto riguardo alle professionalità di cui al gruppo di lavoro si specifica che l'avvalimento non è ammissibile neppure per i requisiti di idoneità professionale di cui al presente paragrafo, in quanto requisiti propri dell'affidatario. Tali requisiti, infatti, sono relativi alla mera e soggettiva idoneità professionale del professionista deputato all'esecuzione dell'incarico e quindi non sono surrogabili con l'avvalimento.

B) requisiti di capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi) devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (e smi), e precisamente: (per i requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionali dell'operatore qualificato):

1. Avere un fatturato **globale** per servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (2016-2017-2018-2019-2020), per un importo di euro **€ 70.000,00**;

2. Avere espletato negli ultimi dieci anni servizi di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo **globale** per ogni classe e categoria almeno pari a :

- ID opere S.03 – classe e categoria I/g (L. 143/49) euro 500 000,00 - grado complessità G: 0,95

Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisionali complesse.

- ID opere E.09 – classe e categoria I/d (L. 143/49) euro 500 000,00 - grado complessità G: 1,15

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.

3. Avere svolto negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione dell'avviso, DUE servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv), del Codice, relativi ai lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo totale non inferiore a **0,40** volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche tecniche a quelli oggetto dell'affidamento, come indicato nel quadro sottostante:



- ID opere S.03 – classe e categoria I/g (L. 143/49) euro 300 000,00 - grado complessità G: 0,95

Strutture o parti di strutture in cemento armato di media complessità o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie complesse.

- ID opere E.09 – classe e categoria I/d (L. 143/49) euro 300 000,00 - grado complessità G: 1,15

Scuole secondarie di primo grado oltre 24 classi - Istituti scolastici superiori oltre 25 classi - Case di cura.

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare (delibera n. 973 del 14.9.2016 – Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria” - deliberata dal Consiglio il 14.9.2016).

I servizi di progettazione di cui ai precedenti **punti 2) e 3)** relativi a lavori pubblici devono ricomprendere la progettazione definitiva e/o esecutiva. Non verranno pertanto considerati i servizi di progettazione che riguardano la sola progettazione preliminare.

In caso di raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 90, comma 1, lettera g), del Codice, i requisiti di cui al precedente **punto 2)** devono essere posseduti dalla mandataria in misura percentuale non inferiore al 60%, mentre la restante percentuale pari al 40% deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti.

Il possesso del requisito di cui alla precedente **punto 3)** non è frazionabile con riferimento agli importi relativi a ciascuna classe e categoria, non è pertanto possibile raggiungere l'importo dei lavori relativo a ciascuna classe e categoria sommando gli importi di più servizi di progettazione.

E' invece possibile che soggetti diversi appartenenti al medesimo raggruppamento concorrente abbiano svolto, ciascuno per l'intero, la progettazione relativa ad una determinata classe e categoria.

I servizi di ingegneria ed architettura di cui ai precedenti **punti 2) e 3)** valutabili sono quelli iniziati, ultimati ed approvati nel decennio antecedente alla data di invio della lettera di invito alla procedura di gara, ovvero la parte di essi ultimata ed approvata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente.

In caso di servizi prestati per opere pubbliche non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad esse relativi.

In caso di servizi eseguiti per conto di un committente privato, gli stessi saranno valutati solo se l'opera progettata è stata in concreto realizzata.

I servizi di ingegneria ed architettura svolti in associazione temporanea o comunque in forma congiunta sono riconosciuti nella misura indicata nel certificato di buona esecuzione del servizio in cui sono riportate le prestazioni effettuate da ciascun componente il raggruppamento.

Ai fini del raggiungimento dei requisiti di cui ai sopracitati punti 2) e 3) per la categoria S.03 sono considerati per intero gli importi di lavori analoghi rientranti nella stessa categoria, ma non necessariamente per opere di identica destinazione funzionale, purché il grado di complessità sia almeno pari ai servizi da affidare.

Non saranno prese in considerazione le prestazioni professionali effettuate a titolo di collaborazione con altro professionista incaricato in via principale.

I soggetti partecipanti devono possedere un'adeguata copertura assicurativa per i rischi professionali avente le seguenti caratteristiche: copertura per la responsabilità civile e professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 24, co. 4, del d.lgs. n. 50 del 2016, per un importo pari al 50% del costo di costruzione dell'opera a progetto.

Il presente avviso, ai sensi anche di quanto indicato dal Documento interpretativo della Commissione Europea 23 giugno 2006, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la stazione appaltante. Le manifestazioni di interesse hanno l'unico scopo di comunicare alla stazione appaltante la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta.



Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi; si tratta semplicemente di un'indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità ai sensi degli artt. 30 e 157, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (e smi).

La stazione appaltante, per rispettare il principio di proporzionalità, si riserva di individuare i soggetti idonei, ai quali sarà richiesto, con lettera di invito, di presentare offerta. La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dar seguito all'indizione delle successive gare per l'affidamento del servizio.

CRITERIO DI AFFIDAMENTO:

La selezione avverrà mediante sorteggio pubblico tra tutti i partecipanti che abbiano proposto la propria candidatura nei termini di scadenza previste da questo avviso e dichiarato il possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali, mentre le condizioni contrattuali ovvero il ribasso sull'importo della prestazione verranno negoziati fra il Rup e gli operatori economici seguendo la graduatoria scaturita dal sorteggio, sulla base della specificità del caso (Linee guida Anac 1 – punto 1.3.).

Il compenso professionale negoziato non subirà alcuna variazione in più, al variare del costo complessivo dell'opera da realizzare rispetto a quello riportato nel quadro economico della “*Determinazione dei Corrispettivi*”, pertanto si precisa che un'eventuale progettazione di opere che dovessero prevedere un importo dei lavori maggiore rispetto a quello preso a base per la determinazione dei compensi di cui D.M. 17/06/2016, non verrà retribuita per la parte eccedente al suddetto importo dei lavori presunti. Invece, se l'importo dei lavori progettati risulti inferiore a quello riportato nel quadro economico della “*Determinazione dei Corrispettivi*” preso a base per la determinazione dei compensi di cui D.M. 17/06/2016, il compenso professionale verrà rideterminato in relazione al solo nuovo minor importo dei lavori progettati al netto del ribasso offerto, lasciando invariato sia la Categoria D'Opera prevista che il grado di complessità della stessa.

I compensi dovuti verranno liquidati per le fasi prestazionali effettivamente rese desunte dalla tavola “*singole prestazioni previste*” allegata al calcolo dei corrispettivi, qualora una delle fasi prestazionali previste non dovesse essere espletata per cause dipendenti dal professionista, il compenso verrà rideterminato e ridotto dell'aliquota corrispondente alla prestazione non resa al netto del ribasso offerto. Le spese convenute per i servizi tecnici affidati sono comprensive e remunerative di tutte le spese di viaggio, di vitto, alloggio, del tempo trascorso fuori ufficio nonché di qualunque altra spesa affrontata per l'espletamento dell'incarico.

All'operatore economico incaricato non verrà riconosciuto nessun compenso aggiuntivo per l'espletamento di attività o redazione di atti e/o elaborati che, a norma della legislazione vigente, rientrano nelle funzioni proprie dei servizi tecnici affidati.

MODALITA' E SCADENZA PER COMUNICARE LA RICHIESTA DI INVITO:

Gli operatori interessati a presentare la propria candidatura per l'affidamento, dovranno accedere alla sezione **Amministrazione Trasparente**, percorso **Bandi di gara e Contratti - Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori – Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di Servizi, Forniture, Lavori e Opere – Servizi e Forniture Affidamenti diretti – AVVISO “C”** e richiedere di partecipare entro e non oltre il termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 3/12/2021 compilando l'apposito form disponibile al seguente link **PARTECIPA**.

Si precisa che qualora l'operatore economico non si sia mai registrato sulla piattaforma “Ge.M.Int”, dopo aver cliccato sul predetto link, prima di chiedere di partecipare dovrà procedere alla registrazione.

Appena compilato il form di richiesta di partecipazione, il concorrente riceverà all'indirizzo pec indicato, un messaggio contenente il numero d'ordine ad esso associato in fase di sorteggio.

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



N.B. Al fine di facilitare la procedura di partecipazione l'operatore economico troverà già predisposte nel form le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti. Pertanto dovrà semplicemente cliccare "SI" per rendere positivamente la dichiarazione di possesso. Nel caso non venga effettuata questa operazione il sistema non consentirà di perfezionare la richiesta di partecipazione.

Si precisa che la predetta operazione implica un'assunzione di responsabilità e che, nel caso, a seguito di controllo, l'operatore non risulti in possesso del requisito dichiarato, si procederà secondo quanto previsto nel successivo paragrafo "CONTROLLI".

Lo spazio "note" potrà essere compilato nel caso in cui l'operatore voglia esprimere qualsivoglia precisazione in merito al possesso dei requisiti dichiarati.

Si fa presente che nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo la registrazione e la domanda di partecipazione dovranno essere effettuate dall'operatore economico capogruppo (il quale in caso di sorteggio verrà invitato) e che dovrà rendere la dichiarazione del possesso dei requisiti di partecipazione in capo al raggruppamento stesso.

In questo caso la capogruppo dovrà obbligatoriamente indicare nello spazio delle note la denominazione e partita IVA dell'impresa/e mandante/i, la tipologia di RTP e le modalità di ripartizione delle attività di progettazione.

La presentazione dell'istanza di partecipazione in tempi e modalità difformi da quelle di cui al precedente capoverso, comporteranno la non ammissione al sorteggio dell'istante.

Alla verifica della presenza della documentazione prodotta dall'operatore, lo stesso verrà inserito in apposito elenco; di tale circostanza e del numero attribuito all'operatore si darà notizia al medesimo. Tale numero dovrà rimanere segreto in quanto necessario ai fini del sorteggio di cui nel seguito del presente avviso.

Al momento della necessità di procedere all'invito degli operatori, la stazione appaltante pubblicherà sul proprio sito internet un avviso con il quale darà notizia del giorno, dell'ora e del luogo in cui si procederà al sorteggio pubblico, ma anonimo, degli operatori da invitare alla procedura.

Il sorteggio pubblico anonimo sarà effettuato utilizzando il sistema "*casualerandom.org*" fruibile all'indirizzo: <https://www.random.org/lists/>, per generare la sequenza progressiva di tutti i numeri compresi nell'intervallo indicato dal numero delle manifestazioni di interesse pervenute.

Alla presente procedura si applica il principio di rotazione stabilito dal Codice e dalle Linee guida ANAC n.4. Pertanto, salvo non vi sia un numero insufficiente di candidati, qualora tra i sorteggiati s'individuino professionisti che abbiano incarichi di progettazione in corso con la stazione appaltante, ovvero che ne abbiano conclusi di precedenti (con riferimento alla data di consegna degli elaborati) nei dodici mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente avviso, detti soggetti non saranno presi in considerazione e si procederà allo scorrimento della sequenza casuale con altrettanti candidati, sino ad arrivare al numero di operatori cui affidare i servizi. Il medesimo principio si applica per le procedure espletate in concomitanza al presente avviso, per cui sarà data precedenza agli affidamenti di maggior importo e gli affidatari, sebbene non formalmente incaricati, saranno esclusi dai successivi procedimenti.

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento UE n. 2916/679 per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del servizio.

CASI DI CANCELLAZIONE DALL'ELENCO DEGLI OPERATORI

Si procederà alla cancellazione dall'elenco degli operatori, fra l'altro, nei seguenti casi:

- sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per l'inclusione nell'elenco;
- quando l'iscritto sia incorso in accertata grave negligenza o malafede nella esecuzione della prestazione ovvero sia soggetto a procedura di liquidazione o cessi l'attività;
- irrogazione di penali da parte della stazione appaltante in precedenti rapporti instaurati;
- mancata ottemperanza alla vigente normativa antimafia;

(Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



PROVINCIA DI POTENZA

UFFICIO EDILIZIA E PATRIMONIO

Servizi di progettazione
e direzione dei lavori

Piazza Mario Pagano
85100 – POTENZA
Tel 0971.417.613
Fax 0971.417.444
maria.mecca@provinciapotenza.it

- cessazione dell'attività;
- divulgazione da parte dell'operatore del proprio numero di iscrizione nell'elenco.

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Mecca (Tel. 0971/417613).

Per informazioni scrivere a: Provincia di Potenza – Ufficio Edilizia e Patrimonio - Servizio progettazione e direzione dei lavori

e-mail: maria.mecca@provinciapotenza.it

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell'Ente sezione “*Amministrazione Trasparente*” sotto la sezione “*Bandi e contratti*”, nonché sul sito internet della Regione Basilicata (CeBas/PubbBandi), sui siti degli ordini professionali.

Li, 17/11/2021

Il Responsabile del Servizio

Ing. Maria Mecca